

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3597

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

Presentata il 18 marzo 1986

Estensione dei miglioramenti economici introdotti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, a tutti i pubblici dipendenti *ex combattenti* e assimilati cessati dal servizio in qualsiasi epoca

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, nell'intento di dare un tangibile segno di riconoscenza ai pubblici dipendenti *ex combattenti* e assimilati ha operato, invece, gravi discriminazioni e generato vivo malcontento tra questa benemerita categoria

La prima discriminazione operata dal legislatore è stata quella di concedere i benefici economici e di carriera, derivanti dalla citata legge n. 336 del 1970, ai soli soggetti in servizio alla data del 7 marzo 1968 — data di decorrenza giuridica fissata dall'articolo 6 della più volte citata

legge n. 336 del 1970 — senza prendere in alcuna considerazione i soggetti cessati dal servizio in data antecedente e magari il 6 marzo del 1968. Un taglio netto e arbitrario che ha privilegiato una parte e mortificato nettamente l'altra, taglio operato senza alcuna motivazione e a tutto danno degli *ex combattenti* più anziani costretti a lasciare il servizio, grazie alla loro data anagrafica, prima della faticosa data del 7 marzo 1968, taglio che ha penalizzato chi ha dato di più attraverso i vari richiami alle armi a causa dei vari conflitti dei quali l'Italia è stata protagonista

Una seconda discriminazione è stata operata dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 335, la quale ha stabilito:

a) l'irrevocabilità della domanda per la fruizione del collocamento a riposo anticipato;

b) un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale gli interessati erano obbligati a decidere se godere dei benefici o lasciare;

c) suddivisione dell'operazione di collocamento a riposo in cinque contingenti.

Orbene, gli aventi diritto ai benefici previsti dalla più volte citata legge n. 336 del 1970, furono costretti a produrre, per il punto b), tutto ad un tratto domanda irrevocabile, per il punto a), di collocamento a riposo anticipato nel perentorio termine di sessanta giorni, pena la decadenza dai benefici stessi; fatto non di atti volontari personali, ma della improvvisa cogente imposizione della menzionata legge di conversione di decreto, che, invece, in ossequio alla libertà ed alla sacralità della persona umana, avrebbe dovuto annullare o, tutt'al più, prorogare congruamente il termine di cinque anni di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge n. 336 del 1970, proprio per lasciare liberi gli interessati di decidere sulla decorrenza del proprio collocamento a riposo; essi, e non altri, infatti, dovevano essere i protagonisti responsabili della scelta del proprio pensionamento anticipato, scelta estremamente seria e delicata per la profonda incidenza che avrebbe potuto avere sulla loro vita a venire e che, pertanto, bisognava assumere con la massima ponderatezza e senza assillo di scadenze immediate. In tal modo, con la proroga, o meglio, con l'annullamento del termine si sarebbero salvaguardati anche gli interessi della pubblica amministrazione che paventava un improvviso, imminente e massiccio esodo di dipendenti.

Orbene, nonostante lo scaglionamento, che è lo stesso, l'imposizione della data di cessazione dal servizio, soltanto coloro che sono stati collocati a riposo dopo il marzo 1979 — quarto scaglione — sono stati ammessi a fruire, previo il pieno riconoscimento della intera anzianità di servizio, dei miglioramenti economici sopravvenuti in forza al nuovo riassetto retributivo-funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 381, al decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; successivamente altri soggetti sono stati ammessi ai benefici di cui sopra (anzianità pregressa) e precisamente quelli collocati a riposo dopo le decorrenze giuridiche previste dalla più volte cennata legge n. 312 del 1980, per gli effetti dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141. Restano, quindi, esclusi i soggetti collocati a riposo in date antecedenti, pur avendo identici requisiti, identiche qualifiche, identica anzianità di servizio e, quindi, identici diritti; questi ultimi, addirittura, godono di un trattamento economico di quiescenza rapportato allo stipendio percepito all'epoca della cessazione dal servizio. È una ingiustizia nell'ingiustizia che colpisce e beffa con estrema ingratitudine il personale con il maggior numero di anni di servizio e, insieme, quello che ha più sofferto e che ha consumato i più begli anni della propria vita, spesso l'intera gioventù, per servire la Patria in guerra.

Onorevoli colleghi, dopo le considerazioni esposte, è dovere del Parlamento rimuovere ogni ostacolo, cancellare ogni discriminazione introdotta da leggi, frammentarie e affrettate, è doveroso quindi, dare a tutti i combattenti di tutte le guerre, senza discriminazioni alcune, collocati a riposo in qualsiasi epoca, la stessa ricompensa e lo stesso riconoscimento, perché stessi furono i doveri, i sacrifici, i disagi e le sofferenze patite per

anni in zone d'operazione, perché stessi furono i patriottici ideali che li animarono per la gloria della Patria e per la sicurezza dei suoi confini.

I benefici economici derivanti dalla applicazione della presente legge sono stati scaglionati nel tempo per dar modo all'erario di incamerare le contribuzioni dei dipendenti in attività e in considerazione degli impegni scadenzari assunti

con la legge di perequazione n. 141 del 1985.

Alla copertura finanziaria per la maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge — in parte già operata attraverso la legge di perequazione n. 141 del 1985 — si provvede con il maggior gettito previdenziale previsto dall'articolo 9 della stessa legge n. 141 del 1985.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A tutti i pubblici dipendenti *ex combattenti* ed assimilati, compresi quelli delle scuole e delle aziende autonome dello Stato cessati dal servizio sia prima sia dopo la data del 7 marzo 1968, di cui all'articolo 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336, viene riliquidato il trattamento economico di quiescenza e di previdenza in base alle norme introdotte dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dal decreto-legge 24 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

ART. 2.

1. I benefici economici previsti dal precedente articolo 1 assorbono quelli erogati dalla legge 17 aprile 1985, n. 141, e sono corrisposti nella misura del cinquanta per cento al 1° luglio 1987 e per il rimanente importo al 1° dicembre 1987.

ART. 3.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, per la parte non coperta ai sensi della legge 17 aprile 1985, n. 141, si fa fronte con il maggior gettito previdenziale derivante dall'applicazione dell'articolo 9 della stessa legge n. 141 del 1985.